

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 987)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, Affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 19 febbraio 1960 (V. Stampato n. 939)*

**d'iniziativa dei deputati SANGALLI, GENNAI TONIETTI Erisia, MIGLIORI, RIPAMONTI, BERTÈ, CALVI, ORIGLIA, DOSI, MARTINELLI, ALESSANDRINI, FERRARI Giovanni, VICENTINI, TROISI, CURTI Aurelio, CASTELLI, BELOTTI e BERSANI**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 24 FEBBRAIO 1960

**Norme per l'applicazione della tassa di raccolta e trasporto  
dei rifiuti solidi urbani interni**

### DISEGNO DI LEGGE

#### *Articolo unico*

L'articolo 269 del testo unico sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito dal seguente:

«La tassa è dovuta da chiunque occupi o conduca locali, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di raccolta e trasporto è istituito regolarmente a norma delle disposizioni di legge vigenti in materia.

È tuttavia consentito ai comuni di applicare il tributo a carico del proprietario

dei locali, salvo rivalsa nei confronti dell'occupante o conduttore.

L'istituzione della tassa a carico del proprietario deve essere deliberata dal Consiglio comunale, ed approvata dalla Giunta provinciale amministrativa.

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

La cessazione, nel corso dell'anno, dalla occupazione o conduzione dei locali sopra indicati, purchè debitamente accertata a seguito di regolare denuncia, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del semestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata ».